



PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 48 del 13 ottobre 2011

GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 183

L'anno 2011 addì 13 del mese di ottobre alle ore 09.20 in Verona, nella solita sala delle adunanze, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta provinciale, si è riunita la Giunta provinciale.

Sono presenti:

sì	1 - MIOZZI GIOVANNI	Presidente
no	2 - VENTURI FABIO	Vice Presidente
sì	3 - MARCOLINI STEFANO	Assessore
sì	4 - SACHETTO FAUSTO	Assessore
sì	5 - FRIGOTTO LUIGI	Assessore
sì	6 - POZZANI RUGGERO	Assessore
sì	7 - MAZZI GUALTIERO	Assessore
sì	8 - AMBROSINI MARCO	Assessore
sì	9 - DE BENI CARLA	Assessore
sì	10 - LUCIANI MARCO	Assessore
no	11 - CAMPEDELLI SAMUELE	Assessore
sì	12 - CODOGNOLA GIOVANNI	Assessore
sì	13 - ZIGIOTTO GIULIANO	Assessore

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario generale, Giuseppe Giuliano

Il Sig. Giovanni Miozzi, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita, quindi, la Giunta a trattare la proposta di deliberazione, relativa al seguente oggetto.

Oggetto: Modifica delle direttive per il prelievo venatorio del cinghiale sul territorio provinciale.
--

Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità di voti resi in forma palese.

Con successiva votazione la proposta viene dichiarata, ad unanimità di voti resi in forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare tutte le procedure finalizzate a garantire il prelievo a partire dal 1° novembre 2011.

Il Presidente

Il Segretario generale

Il Presidente

Il Segretario generale

OGGETTO: Modifica delle direttive per il prelievo venatorio del cinghiale sul territorio provinciale.

La Giunta provinciale

Visti:

- l'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che individua il cinghiale quale specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio;
- l'articolo 18, comma 2, della sopracitata legge n. 157/92 che prevede per il cinghiale tre mesi di prelievo a far data dal 1° settembre al 31 gennaio, con possibilità di anticipo sino al 1° agosto, sulla base di piani di abbattimento selettivi;
- l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per il quale le Province che hanno territori compresi nella zona faunistica sopraddeita integrano il calendario venatorio regionale e riportano i piani di abbattimento degli ungulati, tra cui quindi anche il cinghiale, e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esecuzione della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve;
- l'articolo 11 - quattordicesimo, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (legge finanziaria 2006), nel quale si stabilisce che *"le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classe d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati, appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/92"*;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2088 del 3 agosto 2010 con la quale sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione delle popolazioni di Cinghiale presenti nel Veneto;
- il calendario venatorio regionale per la stagione 2011/2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1041 del 12 luglio 2011 e modificato con successiva deliberazione n. 1180 del 26 luglio 2011, ed in particolare il punto 5. con il quale si stabilisce che *"la gestione, anche a fini venatori, della specie cinghiale è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010"*;
- visto il piano di gestione del cinghiale per la stagione venatoria 2011/2012, comprensivo, oltre che delle aree con diverso obiettivo gestionale, anche dei relativi piani di abbattimento, distinti per sesso e classe d'età, e di una più specifica regolamentazione del prelievo, con particolare riferimento alle modalità organizzative e attuative delle tecniche consentite, trasmesso alla Regione del Veneto con nota prot. n. 59630 in data 6 giugno 2011;

considerato che il piano di gestione di cui sopra risulta uguale a quello della passata stagione venatoria 2010/2011 e per il quale già l'I.S.P.R.A. e la Regione del Veneto si era espressa positivamente;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Carlo Poli) (Anna Maggio)	(Giuseppe Giuliano)

vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2763 in data 16 novembre 2010 con la quale è stato autorizzato il prelievo venatorio del cinghiale nella provincia di Verona durante la stagione venatoria 2010/2011;

dato atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 266 in data 25 novembre 2010 sono state approvate le direttive per il prelievo del cinghiale nel territorio provinciale in applicazione a quanto previsto dalla sopracitata deliberazione regionale n. 2763/2010;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 80 in data 19 maggio 2011 con la quale sono state approvate le disposizioni tecnico-operative in ordine al piano di controllo del cinghiale per il periodo 2011-2015;

rilevato che, sulla base delle esperienze acquisite durante la passata e prima stagione venatoria nei confronti del cinghiale e a seguito del confronto con i vari organismi gestionali dei Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia, associazioni venatorie e Aziende faunistico-venatorie, è emersa l'esigenza di apportare alcune variazioni ed integrazioni alle direttive per il prelievo del cinghiale, approvate con la deliberazione n. 266/2010, con l'obiettivo di un miglioramento e potenziamento degli abbattimenti, compatibilmente con gli obiettivi e le regole condivise dall'I.S.P.R.A. e dalla Regione Veneto;

ritenuto altresì opportuno uniformare le direttive per il prelievo venatorio e per il controllo del cinghiale, almeno per quanto riguarda gli aspetti organizzativi ed operativi, in considerazione del fatto che comunque vengono utilizzate, in entrambi i casi, le stesse metodiche di prelievo, rappresentate appunto dalla caccia all'aspetto da appostamento e dalla girata;

ritenuto di modificare con il presente provvedimento, sia le direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona, di cui all'allegato A), sia le direttive operative per lo svolgimento del prelievo del cinghiale da altana e in girata, di cui all'allegato B), con particolare riferimento all'organizzazione e alle modalità di svolgimento del prelievo, rimandando invece all'adozione di successivi provvedimenti l'assegnazione ai singoli Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie dei capi di cinghiale;

dato atto che le modifiche in oggetto sono state condivise con i Comprensori alpini della Lessinia, gli Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2, i rappresentanti delle Aziende faunistico-venatorie e le Associazioni venatorie;

precisato che l'attivazione del prelievo venatorio del cinghiale resta comunque subordinata all'approvazione di apposito provvedimento da parte della Regione del Veneto, analogamente che per la passata stagione venatoria 2010/2011;

delibera

1) di modificare le direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona e le direttive operative per lo svolgimento del prelievo del cinghiale da altana e in girata, rispettivamente contenute negli allegati A) e B), costituenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole.

Data. 10.10.2011

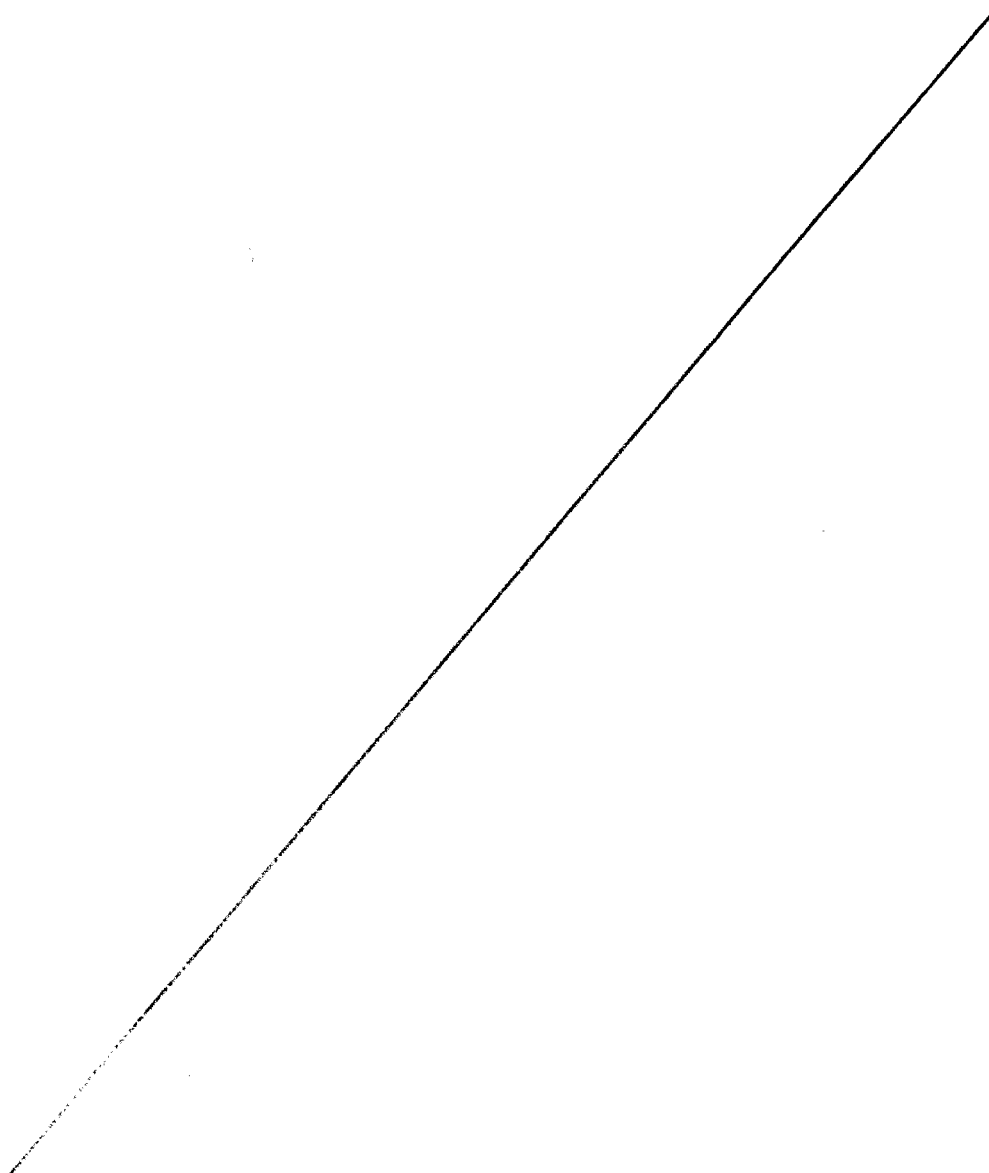
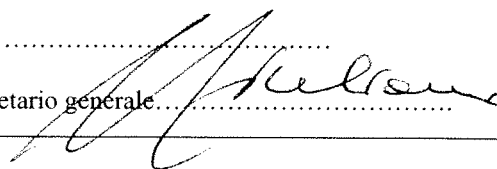
IL DIRIGENTE
Ing. Carlo Poli

IL COMANDANTE
Dott.ssa Anna Maggio

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data. 11.10.2011

Il Segretario generale.



che si compone di n. 20 pagine
Il Presidente

Il Segretario generale

Direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona

Testo vigente

Testo modificato

1. TERRITORIO SOTTOPOSTO AL PRELIEVO

Sulla base dei criteri sopraccitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi effettuati in regime di controllo, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio, la zona montana e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata "Baldo", la seconda "Lessinia". Entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per lo più appartenente alla Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli".

Il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nell'Unità di gestione "Lessinia" ed in particolare nell'Area B2 (Area raffigurata con il colore arancione nella cartografia allegata in calce al presente paragrafo). All'interno dell'Area B2 la caccia del cinghiale è consentita nei relativi Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie; il prelievo venatorio è invece vietato nelle Aziende agri-turistico-venatorie e in tutti gli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto, Parco naturale regionale della Lessinia, foreste demaniali).

Nel restante territorio della provincia di Verona, non ricompreso nelle sopraccitate Unità di gestione, il prelievo del cinghiale è consentito esclusivamente mediante il controllo con le modalità specificatamente stabilite dalla Provincia con apposito provvedimento.

Negli istituti vietati alla caccia è vietato il prelievo venatorio del cinghiale, mentre è invece consentito il controllo nei modi stabiliti dalla Provincia sentito l'I.S.P.R.A..

1. TERRITORIO SOTTOPOSTO AL PRELIEVO

Sulla base dei criteri sopraccitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi effettuati in regime di controllo, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio, la zona montana e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata "Baldo", la seconda "Lessinia". Entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per lo più appartenente alla Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli".

Il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nell'Unità di gestione "Lessinia" ed in particolare nell'Area B2 (Area raffigurata con il colore arancione nella cartografia allegata in calce al presente paragrafo). All'interno dell'Area B2 la caccia del cinghiale è consentita nei relativi Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie; il prelievo venatorio è invece vietato nelle Aziende agri-turistico-venatorie e in tutti gli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto, Parco naturale regionale della Lessinia, foreste demaniali).

Nel restante territorio della provincia di Verona, non ricompreso nelle sopraccitate Unità di gestione, il prelievo del cinghiale è consentito esclusivamente mediante il controllo con le modalità specificatamente stabilite dalla Provincia con apposito provvedimento.

Negli istituti vietati alla caccia è vietato il prelievo venatorio del cinghiale, mentre è invece consentito il controllo nei modi stabiliti dalla Provincia sentito l'I.S.P.R.A..

1.1 Unità di gestione “Monte Baldo”

L'Unità di gestione “Monte Baldo”, costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Caprino Veronese, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Costermano, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Brenzone, Torri del Benaco, Malcesine), nonché dai territori ricompresi nella fascia pedemontana, così come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 in data 3 agosto 2010 (Comuni di Affi, Garda, Bardolino e Cavaion Veronese ricompresi nell'Ambito territoriale di caccia n. 1), è classificata quale “Area A” con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione e pertanto l'unica forma di prelievo possibile è il controllo con le modalità stabilite dalla Provincia di Verona previo parere dell'I.S.P.R.A.. Nell'Unità di gestione “Monte Baldo” non è pertanto consentito il prelievo venatorio del cinghiale.

1.2. Unità di gestione “Lessinia”

L'Unità di gestione “Lessinia” è costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Negrar, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo Veronese, Cerro Veronese, Selva di Progno, Badia Calavena, San Mauro di Saline), nonché dai territori a monte delle strade statali n. 11 e n. 12, ricompresi sia nella fascia pedemontana, così come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2073 in data 16 novembre 2010 e dalla cartografia allegata (Fig. 1) in calce al presente paragrafo. (1. Territorio sottoposto al prelievo), sia nel territorio di pianura, cioè territori complessivamente ricadenti nei Comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Marano di Valpolicella, San Pietro Incariano, Verona per quanto riguarda l'A.T.C. n. 1, nonché nei Comuni di Verona, Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo per quanto riguarda l'ATC n. 2.

Nell'Unità di gestione “Lessinia” viene proposta una gestione del cinghiale diversificata, che preveda nelle aree al di sopra dei 900 m di altitudine (compresi i territori afferenti al Parco regionale della Lessinia) il solo prelievo in forma di controllo (Area B1), mentre alle quote inferiori a 900 m (limite superiore della fascia a castagno e

1.1 Unità di gestione “Monte Baldo”

L'Unità di gestione “Monte Baldo”, costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Caprino Veronese, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Costermano, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Brenzone, Torri del Benaco, Malcesine), nonché dai territori ricompresi nella fascia pedemontana, così come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 in data 3 agosto 2010 (Comuni di Affi, Garda, Bardolino e Cavaion Veronese ricompresi nell'Ambito territoriale di caccia n. 1), è classificata quale “Area A” con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione e pertanto l'unica forma di prelievo possibile è il controllo con le modalità stabilite dalla Provincia di Verona previo parere dell'I.S.P.R.A.. Nell'Unità di gestione “Monte Baldo” non è pertanto consentito il prelievo venatorio del cinghiale.

1.2. Unità di gestione “Lessinia”

L'Unità di gestione “Lessinia” è costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Negrar, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo Veronese, Cerro Veronese, Selva di Progno, Badia Calavena, San Mauro di Saline), nonché dai territori a monte delle strade statali n. 11 e n. 12, ricompresi sia nella fascia pedemontana, così come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2073 in data 16 novembre 2010 e dalla cartografia allegata (Fig. 1) in calce al presente paragrafo. (1. Territorio sottoposto al prelievo), sia nel territorio di pianura, cioè territori complessivamente ricadenti nei Comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Marano di Valpolicella, San Pietro Incariano, Verona per quanto riguarda l'A.T.C. n. 1, nonché nei Comuni di Verona, Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo per quanto riguarda l'ATC n. 2.

Nell'Unità di gestione “Lessinia” viene proposta una gestione del cinghiale diversificata, che preveda nelle aree al di sopra dei 900 m di altitudine (compresi i territori afferenti al Parco regionale della Lessinia) il solo prelievo in forma di controllo (Area B1), mentre alle quote inferiori a 900 m (limite superiore della fascia a castagno e roverel-

roverella) il prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo, che deve (quest'ultimo) essere massimizzato durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto, al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato (Area B2). La rimanente area, ricadente nelle zone di bassa collina e pianeggianti a valle dell'Area B2, è classificata Area A (obiettivo "eradicazione").

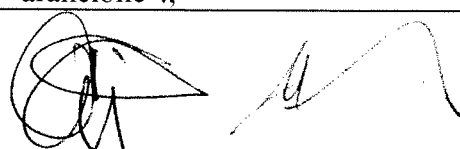
In particolare è prevista la seguente suddivisione:

- a) **Area B1:** in cui il prelievo della specie cinghiale verrà attuato solo mediante attività di controllo con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.. Ricadono in quest'area i territori situati a quote superiori a 900 m s.l.m., ricadenti nei Comprensori alpini di Dolcè, Fumane, Sant'Anna d'Alfaedo, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno. L'area è limitata superiormente dal confine del Parco naturale regionale della Lessinia, che si estende mediamente al di sopra dei 1.100-1.200 m s.l.m. Quest'area costituisce una fascia "cuscinetto" dell'estensione di qualche chilometro lungo i confini del Parco della Lessinia. L'Area B2 è raffigurata nella cartina allegata con il colore "verde".
- b) **Area B2:** in cui il prelievo della specie cinghiale verrà attuato mediante attività venatorio e attività di controllo (quest'ultima secondo le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.). Ricadono in quest'area i territori delimitati superiormente dalla quota dei 900 m e con limite inferiore attestato sui seguenti confini: ad ovest il fiume Adige, a sud (procedendo da ovest verso est) il confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, il confine inferiore dei Comuni amministrativi di Marano di Valpolicella e Negrar, la strada statale n. 12 (comune di Verona), il confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, e ad est il confine con la provincia di Vicenza. L'Area B2 è raffigurata nella cartina allegata con il colore "arancione".;

la) il prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo, che deve (quest'ultimo) essere massimizzato durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto, al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato (Area B2). La rimanente area, ricadente nelle zone di bassa collina e pianeggianti a valle dell'Area B2, è classificata Area A (obiettivo "eradicazione").

In particolare è prevista la seguente suddivisione:

- a) **Area B1:** in cui il prelievo della specie cinghiale verrà attuato solo mediante attività di controllo con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.. Ricadono in quest'area i territori situati a quote superiori a 900 m s.l.m., ricadenti nei Comprensori alpini di Dolcè, Fumane, Sant'Anna d'Alfaedo, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno. L'area è limitata superiormente dal confine del Parco naturale regionale della Lessinia, che si estende mediamente al di sopra dei 1.100-1.200 m s.l.m. Quest'area costituisce una fascia "cuscinetto" dell'estensione di qualche chilometro lungo i confini del Parco della Lessinia. L'Area B2 è raffigurata nella cartina allegata con il colore "verde".
- b) **Area B2:** in cui il prelievo della specie cinghiale verrà attuato mediante attività venatorio e attività di controllo (quest'ultima secondo le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.). Ricadono in quest'area i territori delimitati superiormente dalla quota dei 900 m e con limite inferiore attestato sui seguenti confini: ad ovest il fiume Adige, a sud (procedendo da ovest verso est) il confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, il confine inferiore dei Comuni amministrativi di Marano di Valpolicella e Negrar, la strada statale n. 12 (comune di Verona), il confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, e ad est il confine con la provincia di Vicenza. L'Area B2 è raffigurata nella cartina allegata con il colore "arancione".;



c) **Area A:** in cui la Provincia intende perseguire l'obiettivo di eradicare la presenza della specie mediante l'attività di controllo, con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.. Ricadono in quest'area i territori a valle dell'Area B2.

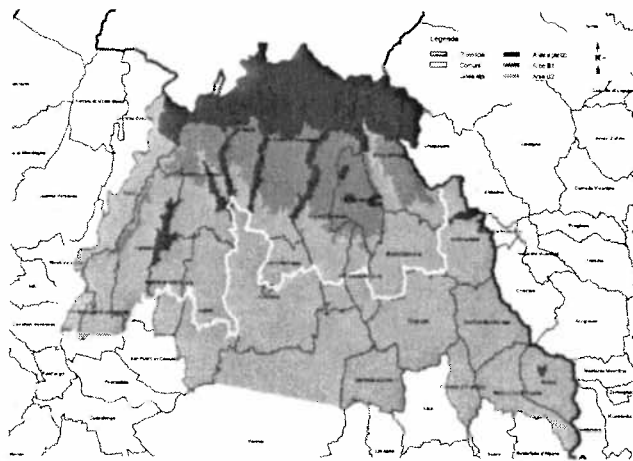


Fig 1: Individuazione dell'Area B1 (in verde) e B2 (in arancione) dell'Unità di gestione "Lessinia"; in nero sono evidenziati i territori del Parco regionale della Lessinia. Il rimanente territorio dell'Unità di gestione è individuato come Area A. I confini delle aree riportati in cartina sono indicativi

2. SOGGETTI TITOLATI AL PRELIEVO

Il prelievo venatorio del cinghiale è consentito esclusivamente con il metodo dell'aspetto da alta-
tana e in girata con le modalità specificatamente stabilite nell'allegato B) approvato con la presente deliberazione.

Come per il prelievo in selezione degli ungulati, anche quello del cinghiale, deve essere ~~preventivamente autorizzato~~ dal Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistica-venatoria nei quali avviene, nei modi stabiliti nelle presenti direttive.

L'accesso al prelievo venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (quale socio o ospite) nel Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria, in possesso dell'abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dalla Provincia di Verona o da altra Amministrazione provinciale o regionale, a seguito di apposita formazione e del superamento della relativa prova d'esame, secondo programmi indicati dall'I.S.P.R.A.. Il possesso dell'abilitazione è necessario sia per chi pratica il prelievo dall'aspetto

c) **Area A:** in cui la Provincia intende perseguire l'obiettivo di eradicare la presenza della specie mediante l'attività di controllo, con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.. Ricadono in quest'area i territori a valle dell'Area B2.

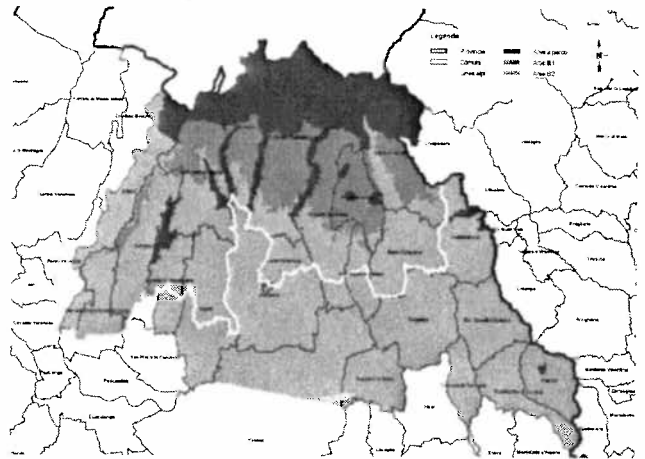


Fig 1: Individuazione dell'Area B1 (in verde) e B2 (in arancione) dell'Unità di gestione "Lessinia"; in nero sono evidenziati i territori del Parco regionale della Lessinia. Il rimanente territorio dell'Unità di gestione è individuato come Area A. I confini delle aree riportati in cartina sono indicativi

2. SOGGETTI TITOLATI AL PRELIEVO

Il prelievo venatorio del cinghiale è consentito esclusivamente con il metodo dell'aspetto da alta-
tana e in girata con le modalità specificatamente stabilite nell'allegato B) approvato con la presente de-
liberazione.

Come per il prelievo in selezione degli ungulati, anche quello del cinghiale, deve essere **organizza-**
to dal Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda fau-
nistica-venatoria nei quali avviene, nei modi stabi-
liti nelle presenti direttive.

L'accesso al prelievo venatorio è consentito esclu-
sivamente ai cacciatori ammessi all'esercizio vena-
torio a qualunque titolo (quale socio o ospite) nel
Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-
venatoria, in possesso dell'abilitazione alla caccia
al cinghiale rilasciata dalla Provincia di Verona o
da altra Amministrazione provinciale o regionale, a
seguito di apposita formazione e del superamento
della relativa prova d'esame, secondo programmi
indicati dall'I.S.P.R.A.. Il possesso dell'abilitazione
di cacciatore di cinghiale è necessario, sia per chi
pratica il prelievo all'aspetto, **sia** per i cacciatori

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive flourish.

~~che per i cacciatori alle poste (incluso il capocaccia di cui all'allegato B)) nel caso della girata.~~

Nel caso della girata, sia il conduttore che il cane, dovranno altresì essere in possesso della relativa e specifica abilitazione rilasciata dalla Provincia di Verona o da altra Amministrazione provinciale o regionale: nella prima fase di attivazione del prelievo venatorio del cinghiale, in assenza di cani abilitati sul territorio provinciale e nelle more dell'organizzazione delle relative prove di lavoro, è consentito l'utilizzo di cani, durante la girata, anche se non in possesso della relativa abilitazione ~~riconosciuta dalla Provincia.~~

~~Il conduttore di cane limiere potrà esercitare la sua attività anche se non essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma,~~ fermo restando di essere in possesso della relativa qualifica e di non portare appresso il fucile: in tal caso potrà comunque essere affiancato da un cacciatore in possesso dei requisiti per il prelievo del cinghiale in quel territorio, armato di fucile.

Sono abilitati alla caccia del cinghiale anche i soggetti in possesso della qualifica di "coadiutore nel controllo del cinghiale" rilasciata con determinazioni del Settore faunistico ambientale n. 6853/05 del 12 dicembre 2005, n. 469/07 del 25 gennaio 2007, n. 6011/07 del 25 ottobre 2007 e n. 6935/07 del 6 dicembre 2007, nonché dei coadiutori abilitati sulla base del programma didattico approvato con determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 951/08 in data 8 febbraio 2008.

3. TECNICHE E MEZZI DI PRELIEVO CONSENTITI

La caccia del cinghiale può essere svolta esclusivamente in forma individuale all'aspetto da altana o in forma collettiva mediante girata. Tutte le altre forma di prelievo (alla cerca, in battuta e in

alle poste, **sia infine per conduttore e/o il capo** nel caso della girata.

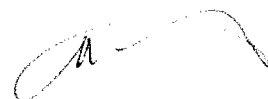
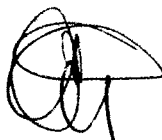
Nel caso della girata, sia il conduttore, che il cane, dovranno altresì essere in possesso della relativa e specifica abilitazione rilasciata dalla Provincia di Verona o da altra Amministrazione provinciale o regionale. **Il cane utilizzato nella girata deve essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da un giudice dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.) secondo le disposizioni specificatamente stabilite dal Servizio tutela faunistico ambientale con la determinazione dirigenziale n. 1582/11 del 15 aprile 2011.** Nella prima fase di attivazione del prelievo venatorio del cinghiale, in assenza di cani abilitati sul territorio provinciale e nelle more dell'organizzazione delle relative prove di lavoro, è consentito l'utilizzo di cani, durante la girata, anche se non in possesso della relativa abilitazione riconosciuta dalla Provincia.

Il conduttore di cane limiere potrà esercitare la sua attività anche se non **iscritto (quale socio o ospite) all'A.T.C., Comprensorio alpino o Azienda faunistico venatoria,** fermo restando di essere in possesso delle relative qualifiche **(abilitazione di cacciatore di cinghiale e abilitazione di conduttore cane limiere)** e di non portare appresso il fucile: in tal caso **il conduttore** potrà comunque essere affiancato da un cacciatore in possesso dei requisiti per il prelievo del cinghiale in quel territorio, armato di fucile. **Anche in questo caso resto fermo il limite massimo di 13 operatori per girata, a prescindere dal ruolo ricoperto.**

Sono abilitati alla caccia del cinghiale anche i soggetti in possesso della qualifica di "coadiutore nel controllo del cinghiale" rilasciata con determinazioni del Settore faunistico ambientale n. 6853/05 del 12 dicembre 2005, n. 469/07 del 25 gennaio 2007, n. 6011/07 del 25 ottobre 2007 e n. 6935/07 del 6 dicembre 2007, nonché dei coadiutori abilitati sulla base del programma didattico approvato con determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 951/08 in data 8 febbraio 2008.

3. TECNICHE E MEZZI DI PRELIEVO CONSENTITI

La caccia del cinghiale può essere svolta esclusivamente in forma individuale all'aspetto da altana o in forma collettiva mediante girata. Tutte le altre forma di prelievo (alla cerca, in battuta e in bracca-



braccata) sono pertanto vietate: nell'esercizio della caccia del cinghiale è sempre vietato l'utilizzo dei cani segugi fatto salvo per quelli abilitati alla forma del prelievo del limiere/girata.

I mezzi consentiti sono quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/1992, così come regolamentati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, analogamente che per le modalità di svolgimento e le norme di sicurezza.

3.1. Prelievo all'aspetto da altana

Le modalità di svolgimento del prelievo all'aspetto da altana sono dettagliate nell'allegato B) alla presente deliberazione.

Sono abilitati al prelievo da altana i soggetti di cui al punto 2. delle presenti direttive.

Durante il prelievo all'aspetto i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori, ~~ancorché~~ sprovvisi di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di "operazioni di manovalanza".

Nel prelievo all'aspetto potranno essere utilizzate pasture esclusivamente a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc...): è invece vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi.

3.2. Prelievo con il metodo della girata

Le modalità di svolgimento del prelievo all'aspetto da altana sono dettagliate nell'allegato B) alla presente deliberazione.

Il metodo della girata viene applicato preferibilmente nelle aree boscate frammezzate e poco estese, nei boschi di maggiore ampiezza ma con scarsa diffusione di sottobosco e laddove l'irregolarità del territorio e la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto da altana.

Le parcelle interessate da una girata devono avere superficie massima di 15 ettari.

Le fasi di esecuzione della girata sono:

- a) individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- b) verifica delle piste con cane limiere abili-

ta) sono pertanto vietate: nell'esercizio della caccia del cinghiale è sempre vietato l'utilizzo dei cani segugi fatto salvo per quelli abilitati alla forma del prelievo del limiere/girata.

I mezzi consentiti sono quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/1992, così come regolamentati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, analogamente che per le modalità di svolgimento e le norme di sicurezza.

3.1. Prelievo all'aspetto da altana

Le modalità di svolgimento del prelievo all'aspetto da altana sono dettagliate nell'allegato B) alla presente deliberazione.

Sono abilitati al prelievo da altana i soggetti di cui al punto 2. delle presenti direttive.

Durante il prelievo all'aspetto i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori, **anche se** sprovvisi di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di "operazioni di manovalanza".

Nel prelievo all'aspetto potranno essere utilizzate pasture esclusivamente a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc...): è invece vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi. **E' vietato realizzare governe e punti di foraggiamento all'interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, al fine di evitare che i cinghiali possano causare danni alle stesse, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.**

3.2. Prelievo con il metodo della girata

Le modalità di svolgimento del prelievo all'aspetto da altana sono dettagliate nell'allegato B) alla presente deliberazione.

Il metodo della girata viene applicato preferibilmente nelle aree boscate frammezzate e poco estese, nei boschi di maggiore ampiezza ma con scarsa diffusione di sottobosco e laddove l'irregolarità del territorio e la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto da altana.

Le parcelle interessate da una girata devono avere superficie massima di 15 ettari.

Le fasi di esecuzione della girata sono:

- a) individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- b) verifica delle piste con cane limiere abilita-

tato e conseguente individuazione della zona di intervento;

- c) dislocazione degli operatori alle poste;
- d) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- e) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane.

4. PIANO DI ABBATTIMENTO

La Provincia assegna annualmente ai Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia i capi da abbattere (Area B2) durante la stagione venatoria, sulla base della stima della consistenza della popolazione, dell'entità e tipologia dei danni prodotti e dei sinistri stradali causati. Spetta ai sopraccitati soggetti gestori, con il coordinamento della Provincia, lo svolgimento dei censimenti di cinghiale.

Le Aziende faunistico-venatorie propongono annualmente alla Provincia il piano di abbattimento, distinto per sesso e classi d'età secondo i criteri sotto stabiliti, per la successiva approvazione.

Il piano d'abbattimento assegnato deve essere completato; in caso contrario dovranno essere attivati dai Comprensori alpini, AA.TT.C. e Aziende faunistico-venatorie tutti gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo gestionale preventivamente fissato, costituiti interventi di controllo nei modi e tempi stabiliti dalla Provincia con specifico provvedimento, su parere dell'I.S.P.R.A..

Non sono conteggiabili nel piano di prelievo i capi ritrovati morti per malattia o incidente. Tutti i capi abbattuti illecitamente devono, invece, essere detratti dal piano di prelievo.

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti nelle diverse tipologie ambientali vengono previsti contingenti di prelievo, distinti per classi d'età e sesso, di seguito illustrati.

In considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere, sia sull'ambiente naturale che sulle attività antropiche, viene previsto per l'Area B2 (l'unica ad essere interessata dalla caccia) un piano di abbattimento nella modalità del prelievo venatorio, pari al 40% della consistenza della popolazione, da incrementare, eventualmente, fino al 70% della consistenza stimata con

to e conseguente individuazione della zona di intervento;

- c) dislocazione degli operatori alle poste;
- d) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- e) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane.

4. PIANO DI ABBATTIMENTO

La Provincia assegna annualmente ai Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia i capi da abbattere (Area B2) durante la stagione venatoria, sulla base della stima della consistenza della popolazione, dell'entità e tipologia dei danni prodotti e dei sinistri stradali causati. Spetta ai sopraccitati soggetti gestori, con il coordinamento della Provincia, lo svolgimento dei censimenti di cinghiale.

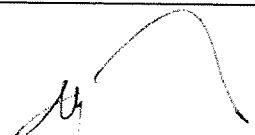
Le Aziende faunistico-venatorie propongono annualmente alla Provincia il piano di abbattimento, distinto per sesso e classi d'età secondo i criteri sotto stabiliti, per la successiva approvazione.

Il piano d'abbattimento assegnato deve essere completato; in caso contrario dovranno essere attivati dai Comprensori alpini, AA.TT.C. e Aziende faunistico-venatorie tutti gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo gestionale preventivamente fissato, costituiti interventi di controllo nei modi e tempi stabiliti dalla Provincia con specifico provvedimento, su parere dell'I.S.P.R.A..

Non sono conteggiabili nel piano di prelievo i capi ritrovati morti per malattia o incidente. Tutti i capi abbattuti illecitamente devono, invece, essere detratti dal piano di prelievo.

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti nelle diverse tipologie ambientali vengono previsti contingenti di prelievo, distinti per classi d'età e sesso, di seguito illustrati.

In considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere, sia sull'ambiente naturale che sulle attività antropiche, viene previsto per l'Area B2 (l'unica ad essere interessata dalla caccia) un piano di abbattimento nella modalità del prelievo venatorio, pari al 40% della consistenza della popolazione, da incrementare, eventualmente, fino al 70% della consistenza stimata con l'attività di con-



l'attività di controllo, nelle zone maggiormente interessate da danni alle attività agricole, e comunque a seguito del monitoraggio della popolazione.

Il contingente assegnato verrà suddiviso per classi di età con un prelievo a carico delle classi giovani (striati e rossi) pari al 50% del piano complessivo e il restante 50% a carico delle classi adulte (20% maschi e 30% femmine).

Ricapitolando:

- striati e rossi (0-12 mesi): 50% del piano complessivo;
 - adulti (>12 mesi): 50% del piano complessivo (20% maschi e 30% femmine).
- A questa classe appartengono anche i soggetti subadulti "neri".

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti, per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012, è stabilito un piano di prelievo pari a 800 capi/anno, incrementabile sino a 1.500 capi/anni con l'attività di controllo al di fuori del periodo venatorio. Quindi: n. 800 capi di cui n. 400 tra striati e rossi, n. 160 maschi adulti e n. 240 femmine adulte. Nella classe degli "adulti" sono ricompresi anche gli esemplari subadulti "neri".

~~Il piano di prelievo per la stagione venatoria 2011/2012 potrà essere rimodulato dal Servizio tutela faunistico ambientale a seguito dell'acquisizione di più precisi dati sulla consistenza della popolazione, ottenuti con i censimenti.~~

Il contingente complessivo di capi da abbattere annualmente viene ripartito dal Servizio tutela faunistico ambientale tra i Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie, in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale. In caso di mancata attuazione del piano assegnato, al fine del completamento del piano previsto per l'Unità di gestione "Lessinia", la Provincia potrà disporre che i capi non abbattuti vengano ripartiti tra gli altri Comprensori alpini e AA.TT.C. con preferenza per quelli limitrofi.

A partire dalla stagione venatoria 2011/2012 le Aziende faunistico-venatorie ricomprese nell'Area B2 dovranno presentare annualmente alla Provincia la propria proposta di gestione del cinghiale (comprensiva del relativo piano di abbattimento) per l'approvazione da parte della Provincia sulla base dei criteri di cui sopra.

~~Il piano di abbattimento previsto per l'Area B1, da attuarsi esclusivamente mediante attività di~~

trolo, nelle zone maggiormente interessate da danni alle attività agricole, e comunque a seguito del monitoraggio della popolazione.

Il contingente assegnato verrà suddiviso per classi di età con un prelievo a carico delle classi giovani (striati e rossi) pari al 50% del piano complessivo e il restante 50% a carico delle classi adulte (20% maschi e 30% femmine).

Ricapitolando:

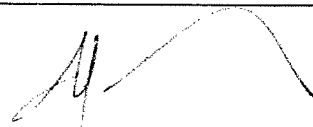
- striati e rossi (0-12 mesi): 50% del piano complessivo;
- adulti (>12 mesi): 50% del piano complessivo (20% maschi e 30% femmine). A questa classe appartengono anche i soggetti subadulti "neri".

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti, per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012, è stabilito un piano di prelievo pari a 800 capi/anno, incrementabile sino a 1.500 capi/anni con l'attività di controllo al di fuori del periodo venatorio. Quindi: n. 800 capi di cui n. 400 tra striati e rossi, n. 160 maschi adulti e n. 240 femmine adulte. Nella classe degli "adulti" sono ricompresi anche gli esemplari subadulti "neri".

Per le successive stagioni venatorie i relativi piani di abbattimento verranno approvati dal Servizio tutela faunistico ambientale sulla base dei criteri sopracitati.

Il contingente complessivo di capi da abbattere annualmente viene ripartito dal Servizio tutela faunistico ambientale tra i Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie, in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale. In caso di mancata attuazione del piano assegnato, al fine del completamento del piano previsto per l'Unità di gestione "Lessinia", la Provincia potrà disporre che i capi non abbattuti vengano ripartiti tra gli altri Comprensori alpini e AA.TT.C. con preferenza per quelli limitrofi.

A partire dalla stagione venatoria **2012/2013** le Aziende faunistico-venatorie ricomprese nell'Area B2 dovranno presentare annualmente alla Provincia la propria proposta di gestione del cinghiale (comprensiva del relativo piano di abbattimento) per l'approvazione da parte della Provincia sulla base dei criteri di cui sopra.



~~controllo, verrà assegnato ai soggetti gestori con successivo apposito provvedimento della Provincia.~~

I capi di cinghiale destinati dalla Provincia ad ogni istituto pubblico o privato devono essere poi assegnati dal presidente del Comprensorio alpino e dell'A.T.C. e dal concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria, ai cacciatori titolati secondo i criteri di cui al punto 4. delle presenti direttive. L'assegnazione dei capi non è prevista invece nel caso della girata, fermo restando comunque che l'intervento venga programmato e autorizzato dal soggetto gestore e che ogni azione venga poi rendicontata allo stesso dal conduttore referente del gruppo.

Considerando gli elevati contingenti assegnati a ciascun organismo di gestione nonché il fatto che trattasi di attività in fase sperimentale, l'assegnazione del/dei capo/i da abbattere a ciascun cacciatore autorizzato potrà essere effettuata senza l'indicazione del sesso e/o della classe d'età, fermo restando l'obbligo da parte del presidente del Comprensorio alpino o A.T.C. e del concessionario dell'istituto privato, di monitorare quotidianamente l'attività di prelievo svolta, in modo da poter indirizzare gli abbattimenti (almeno quelli da altana), in una fase avanzata del prelievo, al fine del completamento del piano agli stessi assegnato.

Ad ogni cacciatore da altana possono essere assegnati e abbattuti fino ad un massimo di n. 2 cinghiali per giornata.

I presidenti delle Riserve alpine, degli AA.TT.C. n. 1 e 2 e i concessionari delle relative Aziende faunistico-venatorie sono responsabili dell'aggiornamento in tempo reale dell'andamento degli abbattimenti ricompresi nello specifico piano di abbattimento previsto.

5. PERIODO, GIORNATE E ORARI DI CACCIA

Il prelievo venatorio del cinghiale è consentito dal 1° novembre al 31 gennaio, ~~fatto salvo quanto stabilito al successivo comma.~~ Eventuali variazioni al sopracitato periodo potranno essere previste ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, previo parere dell'I.S.P.R.A.. Durante il periodo di caccia del cinghiale, nelle zone ove tale pratica è consentita, è vietata l'attività di controllo, fatto salvo che per situazioni particolari accertate

I capi di cinghiale destinati dalla Provincia ad ogni istituto pubblico o privato devono essere poi assegnati dal presidente del Comprensorio alpino e dell'A.T.C. e dal concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria, ai cacciatori titolati secondo i criteri di cui al punto 4. delle presenti direttive. L'assegnazione dei capi non è prevista invece nel caso della girata, fermo restando comunque che l'intervento venga programmato e autorizzato dal soggetto gestore e che ogni azione venga poi rendicontata allo stesso dal conduttore referente del gruppo.

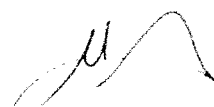
Considerando gli elevati contingenti assegnati a ciascun organismo di gestione nonché il fatto che trattasi di attività in fase sperimentale, l'assegnazione del/dei capo/i da abbattere a ciascun cacciatore autorizzato potrà essere effettuata senza l'indicazione del sesso e/o della classe d'età, fermo restando l'obbligo da parte del presidente del Comprensorio alpino o A.T.C. e del concessionario dell'istituto privato, di monitorare quotidianamente l'attività di prelievo svolta, in modo da poter indirizzare gli abbattimenti (almeno quelli da altana), in una fase avanzata del prelievo, al fine del completamento del piano agli stessi assegnato.

Ad ogni cacciatore da altana possono essere assegnati e abbattuti fino ad un massimo di n. 2 cinghiali per giornata.

I presidenti delle Riserve alpine, degli AA.TT.C. n. 1 e 2 e i concessionari delle relative Aziende faunistico-venatorie sono responsabili dell'aggiornamento in tempo reale dell'andamento degli abbattimenti ricompresi nello specifico piano di abbattimento previsto.

5. PERIODO, GIORNATE E ORARI DI CACCIA

Il prelievo venatorio del cinghiale è consentito dal 1° novembre al 31 gennaio. Eventuali variazioni al sopracitato periodo potranno essere previste ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, previo parere dell'I.S.P.R.A.. Durante il periodo di caccia del cinghiale, nelle zone ove tale pratica è consentita, è vietata l'attività di controllo, fatto salvo che per situazioni particolari accertate dalla Provincia.



dalla Provincia.

~~Per la stagione venatoria 2010/2011 la data di apertura della caccia è fissata a partire dalla data di approvazione delle presenti direttive con le modalità ivi contenute.~~

Al di fuori dei periodi di cui sopra il prelievo del cinghiale può essere effettuato esclusivamente in attività di controllo con le modalità specificatamente stabilite dalla Provincia su parere dell'I.S.P.R.A..

Anche per la caccia del cinghiale si applicano le disposizioni del Calendario venatorio regionale in ordine alle giornate di caccia, che non potranno essere superiori a 3 giorni settimanali, con l'esclusione del martedì e venerdì anche sui terreni coperti dalla neve. Le medesime disposizioni si applicano anche per la girata, benché sia preferibile vietare tale pratica durante le giornate di sabato e domenica per ragioni di pubblica sicurezza.

Il prelievo del cinghiale viene svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

Il cacciatore che partecipa alla caccia del cinghiale, sia con la tecnica dell'aspetto da altana che in girata (poste), deve segnare l'uscita sul tesserino venatorio regionale con le modalità previste dalla legge.

L'abbattimento per motivi sanitari al di fuori di tali periodi potrà essere effettuato dal personale del Corpo di Polizia provinciale e/o da cacciatori abilitati e dallo stesso coordinato per essere sottoposto agli opportuni accertamenti sanitari.

6. CARNIERE

Il carniere giornaliero massimo è quello fissato dal calendario venatorio regionale per la fauna stanziale, che per la stagione venatoria ~~2010/2011~~ è pari a n. 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali. Gli abbattimenti non potranno comunque essere superiori rispetto a quanto assegnato al cacciatore dai relativi Organismi gestionali pubblici e privati ai sensi del punto 4. delle presenti direttive.

7. ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO

La caccia del cinghiale è organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo ai singoli Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie, che a loro volta provvede-

Al di fuori dei periodi di cui sopra il prelievo del cinghiale può essere effettuato esclusivamente in attività di controllo con le modalità specificatamente stabilite dalla Provincia su parere dell'I.S.P.R.A..

Anche per la caccia del cinghiale si applicano le disposizioni del Calendario venatorio regionale in ordine alle giornate di caccia, che non potranno essere superiori a 3 giorni settimanali, con l'esclusione del martedì e venerdì, anche sui terreni coperti dalla neve. Le medesime disposizioni si applicano anche per la girata, benché sia preferibile vietare tale pratica durante le giornate di sabato e domenica per ragioni di pubblica sicurezza.

Il prelievo del cinghiale viene svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

Il cacciatore che partecipa alla caccia del cinghiale, sia con la tecnica dell'aspetto da altana che in girata (poste), deve segnare l'uscita sul tesserino venatorio regionale con le modalità previste dalla legge.

L'abbattimento per motivi sanitari al di fuori di tali periodi potrà essere effettuato dal personale del Corpo di Polizia provinciale e/o da cacciatori abilitati e dallo stesso coordinato per essere sottoposto agli opportuni accertamenti sanitari.

6. CARNIERE

Il carniere giornaliero massimo è quello fissato dal calendario venatorio regionale per la fauna stanziale, che per la stagione venatoria **2011/2012** è pari a n. 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali. Gli abbattimenti non potranno comunque essere superiori rispetto a quanto assegnato al cacciatore dai relativi Organismi gestionali pubblici e privati ai sensi del punto 4. delle presenti direttive.

7. ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO

La caccia del cinghiale **all'aspetto** è organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo ai singoli Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie, che a loro volta



ranno ad assegnarli ai cacciatori abilitati richiedenti, sulla base dei criteri dagli stessi preventivamente stabiliti e secondo le modalità già previste per la caccia di selezione agli ungulati.

~~Sono abilitati al prelievo venatorio del cinghiale i soggetti di cui al punto 2. delle presenti direttive.~~

~~Ogni cacciatore o conduttore abilitato che intenda effettuare la caccia al cinghiale deve presentare regolare domanda su apposito modello al presidente (o persona delegata) del Comprensorio alpino, A.T.C. o al concessionario dell'Azienda faunistica venatoria. Nel caso della girata la richiesta di autorizzazione, formulata dal conduttore responsabile, dovrà contenere, oltre che la data, l'orario e la zona interessata, anche l'elenco degli operatori del gruppo con il riferimento all'abilitazione dagli stessi posseduta. Tutte le richieste devono essere corredate dalla cartografia dell'area, o delle aree, interessate al prelievo.~~

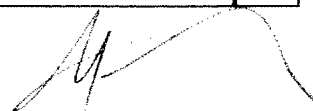
~~Gli A.A.T.T.C., i Comprensori alpini e le Aziende faunistico-venatorie, prima del rilascio dell'autorizzazione e dell'assegnazione dei capi ai cacciatori che ne fanno richiesta, sono tenuti a verificare che gli stessi siano in possesso dei titoli, inclusa l'eventuale abilitazione del cane limiere, di cui al punto 2. delle presenti direttive.~~

provvederanno ad assegnarli ai cacciatori abilitati richiedenti, sulla base dei criteri dagli stessi preventivamente stabiliti e secondo le modalità già previste per la caccia di selezione agli ungulati.

Nelle more dell'approvazione da parte della Provincia delle specifiche disposizioni in ordine alla costituzione e funzionamento delle squadre, ciascun Comprensorio alpino e A.T.C., organizza lo svolgimento delle girate secondo principi di democrazia e di trasparenza (es. sorteggio, ecc...), prevedendo una regolare turnazione dei conduttori/capocaccia, a seguito della preventiva assegnazione a ciascuna squadra dei territori di intervento (es. vallate).

Ogni Comprensorio alpino e A.T.C. acquisisce, almeno entro 30 giorni dall'inizio della caccia (tale termine non si applica durante la stagione venatoria 2011/2012), delle domande di iscrizione della squadra di girata, contenente di:

- **nominativi del conduttore (o capocaccia) e di almeno un vice conduttore abilitato autorizzato a sostituirlo. Il conduttore (o capocaccia) organizza e dirige la squadra; assume la responsabilità della corretta esecuzione della girata, con particolare riguardo alla sicurezza operativa della stessa mentre invece restano ferme le responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti direttamente imputabili allo stesso. In caso di assenza del conduttore/capocaccia la responsabilità organizzativa, nonché tutte le incombenze previste dalle presenti direttive, compete al vice conduttore;**
- **autocertificazione del conduttore/capocaccia e del vice conduttore di non essere incorsi in infrazioni della legge sulla caccia nelle tre annate precedenti;**
- **dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredata dei dati anagrafici e del numero della licenza di caccia e firma di adesione degli interessati. La squadra dovrà essere composta da un numero minimo di 20 componenti; resta naturalmente fermo il numero massimo di 13 operatori, incluso il conduttore del cane limiere, durante la girata. Sono esclusi dal limite di 20 componenti le squadre che andranno ad operare nei Comprensori alpini dove il numero di cacciatori abilitati alla caccia del cinghiale risulta numericamente inferiore a tale valore. Il cacciatore può aderire ad una sola squa-**



dra in ambito provinciale durante la stessa stagione venatoria;

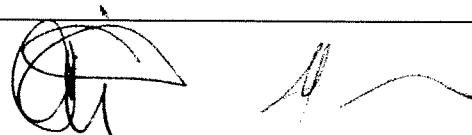
- indicazione del settore (area di intervento) di preferenza.

Il Comprensorio alpino o A.T.C., tenendo possibilmente conto delle preferenze espresse di cui al precedente comma, assegna la zona ad ogni squadra ammessa alla caccia ed approva il calendario delle girate per singola zona secondo principi di democrazia e uguaglianza e tenuto conto, che in assenza di valide motivazioni tecniche e di sicurezza, in tutto il territorio ricompreso nell'Area A di cui al precedente punto 1.2., è consentito lo svolgimento delle girate. In relazione alle peculiari esigenze organizzative previste per ciascuna porzione di territorio (es. vallate), ciascuna zona potrà essere assegnata a più squadre.

Il programma degli interventi, comprensivo dei dati relativi alla data, orario, luogo e composizione della squadra, deve essere preventivamente (almeno 3 giorni prima dello svolgimento della prima girata) trasmesso al Corpo di Polizia provinciale dall'A.T.C., Comprensorio alpino e/o Azienda faunistico-venatoria. Nel programma delle uscite potrà altresì essere fatta menzione di eventuali nominativi di operatori alle poste (fino ad un massimo di 3 per squadra) da considerarsi quali riserve.

L'eventuale organizzazione di girate singole, al di fuori della programmazione sopra prevista, dovrà avvenire a seguito di preventiva richiesta scritta su apposito modulo, da parte del conduttore e/o capocaccia, almeno 10 giorni prima del suo svolgimento. Entro 5 giorni dallo svolgimento della stessa, l'A.T.C./Comprensorio alpino dovrà dare riscontro alla stessa secondo i principi e le prescrizioni stabiliti nel presente punto 7. delle direttive: il mancato riscontro corrisponde a tacito assenso.

Gli AA.TT.C. e i Comprensori alpini devono garantire ai soci richiedenti in possesso dei necessari titoli abilitativi, la possibilità di praticare l'attività venatoria organizzata a squadre secondo principi di uguaglianza. Spetta agli stessi, in particolare, la verifica dell'esistenza da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dalle presenti direttive, tra cui anche quelli legati agli aspetti operativi (es. contemporaneo svolgimento di più girate nei medesimi siti): in presenza dei requisiti previsti (inclusi quelli relativi al cane limiere), non potrà pertanto essere impedito lo svolgimento del prelievo con la girata e da



Dopo aver formulato la graduatoria di merito si procede al rilascio della relativa ~~autorizzazione~~ all'uscita da altana e del contrassegno in plastica fornito dalla Provincia, da apporre immediatamente sul tendine di Achille dell'arto posteriore del carcassa. Nel caso della girata l'autorizzazione e i contrassegni vengono rilasciati al conduttore responsabile o al capocaccia: ~~l'autorizzazione da prodursi su modello predisposto dalla Provincia va poi trasmessa al Corpo di Polizia provinciale secondo le modalità di cui all'allegato B), paragrafo "Autorizzazioni", approvato con la presente deliberazione.~~

Nell'assegnazione del capo da abbattere all'aspetto dovranno essere utilizzati criteri di oggettività e democraticità in modo da coinvolgere nel prelievo il maggior numero di cacciatori abilitati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 8. del presenti direttive (allegato A).

Il cacciatore o conduttore al quale è stato assegnato il capo (o capi con un limite massimo di 2 capi al giorno abbattibili) dovrà provvedere al ritiro ~~dell'autorizzazione~~ e del contrassegno entro i tre (3) giorni antecedenti la data d'inizio del periodo di caccia previsto. In caso di mancato ~~ritiro dell'autorizzativa~~ all'uscita e del contrassegno di cui sopra, o di mancata effettuazione dell'uscita programmata, in assenza di giustificati motivi o di adeguato preavviso al presidente o suo referente, il Comprensorio alpino, l'A.T.C. o l'Azienda faunistico-venatoria potrà adottare specifiche restrizioni nei confronti del cacciatore assegnatario.

L'assegnazione del capo al cacciatore viene effettuata con le modalità previste al punto 4. delle

altana.

Il conduttore e/o caposquadra potrà richiedere all'A.T.C. o Comprensorio alpino l'ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di 3 componenti per squadra, purchè questi siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'istituto venatorio in questione secondo le modalità stabilite al punto 2. delle presenti direttive (allegato A)).

Nel caso invece degli Istituti venatori privatistici, l'organizzazione del prelievo (da altana e con la girata) viene effettuata sulla base dei relativi regolamenti interni fermo restando l'obbligo della sopraccitata comunicazione dell'uscita, da parte del conduttore/capocaccia, almeno tre giorni prima dello svolgimento della girata.

Le girate svolte al di fuori delle modalità sopra stabilite sono da ritenersi non autorizzate.

Dopo aver formulato la graduatoria di merito si procede al rilascio del relativo **consenso** all'uscita da altana e del contrassegno in plastica fornito dalla Provincia, da apporre immediatamente sul tendine di Achille dell'arto posteriore del carcassa. Nel caso della girata l'autorizzazione e i contrassegni vengono rilasciati al conduttore responsabile o al capocaccia.

Nell'assegnazione del capo da abbattere all'aspetto dovranno essere utilizzati criteri di oggettività e democraticità in modo da coinvolgere nel prelievo il maggior numero di cacciatori abilitati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 8. del presenti direttive (allegato A).

Il cacciatore o conduttore al quale è stato assegnato il capo (o capi con un limite massimo di 2 capi al giorno abbattibili) dovrà provvedere al ritiro del contrassegno entro i tre (3) giorni antecedenti la data d'inizio del periodo di caccia previsto. In caso di mancata **acquisizione del permesso** all'uscita e del contrassegno di cui sopra, o di mancata effettuazione dell'uscita programmata, in assenza di giustificati motivi o di adeguato preavviso al presidente o suo referente, il Comprensorio alpino, l'A.T.C. o l'Azienda faunistico-venatoria potrà adottare specifiche restrizioni nei confronti del cacciatore assegnatario.

L'assegnazione del capo al cacciatore viene effettuata con le modalità previste al punto 4. delle pre-

presenti direttive.

Il presidente, o suo delegato, di ciascun Comprensorio alpino e A.T.C. nonché il concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria, devono assicurare che non vengano effettuate più di 3 uscite settimanali per cacciatore al prelievo di cinghiale (sia da altana che in girata), a prescindere dall'abbattimento o meno del capo assegnato.

Oltre alla documentazione di cui sopra (licenza, assicurazione e ~~autorizzazione~~ rilasciata dalla Riserva o A.T.C.) coloro esercitano il prelievo da altana dovranno inoltre provvedere alla segnatura dell'uscita sugli appositi tagliandi rilasciati dal Comprensorio alpino, A.T.C. o A.F.V. (divisi in tre parti: una parte per la denuncia di inizio uscita, una parte per la denuncia di fine uscita e una parte da trattenere da parte del cacciatore) con relativa imbucatura e alla compilazione della scheda biometrica, su modello predisposto dalla Provincia, fornita dal soggetto gestore: la scheda biometrica dovrà essere tempestivamente trasmessa al presidente (o suo delegato) del Comprensorio o A.T.C. o al concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria.

La scheda biometrica deve contenere i dati relativi al soggetto abbattitore, data e luogo di abbattimento, tecnica utilizzata, ai principali parametri biometrici (sesso, classe d'età, manto, lunghezze principali, peso).

Ogni Comprensorio alpino, A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria dovrà collocare sul proprio territorio un numero adeguato di cassette per la raccolta dei tagliandi, impegnandosi altresì a dare informativa dell'ubicazione ai propri soci. I tagliandi dovranno essere imbucati dai cacciatori nella cassetta più vicina al luogo del prelievo; ogni cambiamento del luogo di caccia deve essere accompagnato dall'imbucatura di un nuovo tagliando nell'apposita cassetta.

Il presidente della Riserva alpina di caccia o dell'A.T.C. e il concessionario dell'istituto privato dovrà altresì aver cura di registrare di volta in volta le uscite effettuate da ciascun cacciatore ~~autorizzato~~.

I contrassegni non utilizzati durante la stagione venatoria dovranno essere riconsegnati al Comprensorio alpino, A.T.C. e istituto privato inderogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo.

senti direttive.

Il presidente, o suo delegato, di ciascun Comprensorio alpino e A.T.C. nonché il concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria, devono assicurare che non vengano effettuate più di 3 uscite settimanali per cacciatore al prelievo di cinghiale (sia da altana che in girata), a prescindere dall'abbattimento o meno del capo assegnato.

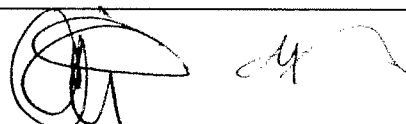
Oltre alla documentazione di cui sopra (licenza, assicurazione e **consenso** rilasciato dalla Riserva o A.T.C.) coloro esercitano il prelievo da altana dovranno inoltre provvedere alla segnatura dell'uscita sugli appositi tagliandi rilasciati dal Comprensorio alpino, A.T.C. o A.F.V. (divisi in tre parti: una parte per la denuncia di inizio uscita, una parte per la denuncia di fine uscita e una parte da trattenere da parte del cacciatore) con relativa imbucatura e alla compilazione della scheda biometrica, su modello predisposto dalla Provincia, fornita dal soggetto gestore: la scheda biometrica dovrà essere tempestivamente trasmessa al presidente (o suo delegato) del Comprensorio o A.T.C. o al concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria.

La scheda biometrica deve contenere i dati relativi al soggetto abbattitore, data e luogo di abbattimento, tecnica utilizzata, ai principali parametri biometrici (sesso, classe d'età, manto, lunghezze principali, peso, ecc...).

Ogni Comprensorio alpino, A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria dovrà collocare sul proprio territorio un numero adeguato di cassette per la raccolta dei tagliandi, impegnandosi altresì a dare informativa dell'ubicazione ai propri soci. I tagliandi dovranno essere imbucati dai cacciatori nella cassetta più vicina al luogo del prelievo; ogni cambiamento del luogo di caccia deve essere accompagnato dall'imbucatura di un nuovo tagliando nell'apposita cassetta.

Il presidente della Riserva alpina di caccia o dell'A.T.C. e il concessionario dell'istituto privato dovrà altresì aver cura di registrare di volta in volta le uscite effettuate da ciascun cacciatore.

I contrassegni non utilizzati durante la stagione venatoria dovranno essere riconsegnati al Comprensorio alpino, A.T.C. e istituto privato inderogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo.



8. GRADUATORIA DI MERITO

Al fine di incentivare la partecipazione alle attività di gestione faunistico-ambientale promosse dalla Provincia, dall'A.T.C., dai Comprensori alpini e dalle Aziende faunistico-venatorie, si ritiene opportuno che venga attribuito un punteggio di merito, valido ai fini della graduatoria annuale per l'accesso alla caccia del cinghiale, ad ogni singolo cacciatore titolato in base alla partecipazione delle diverse attività gestionali (partecipazione a censimenti, iniziative in campo faunistico e di miglioramento ambientale, partecipazione a corsi, ecc) e alle eventuali irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività in oggetto. I criteri per la determinazione della graduatoria per l'accesso alla caccia del cinghiale, sia nella forma dell'aspetto che in girata (cacciatori alle poste), vengono specificatamente stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini e AA.TT.C. e dalle Aziende faunistico-venatorie.

~~Si procede all'esclusione dall'assegnazione dei capi per la stagione in corso in caso di mancata trasmissione al Comprensorio alpino, A.T.C. o A.F.V. della scheda biometrica; si procede invece all'esclusione dall'assegnazione dei capi per la stagione venatoria successiva in caso di:-~~

- ~~— mancata imbucatura dei tagliandi di cui al precedente punto 7. delle presenti direttive (esclusivamente nel caso di prelievo all'aspetto);~~
- ~~— mancata apposizione del contrassegno alla carcassa del cinghiale;~~
- ~~— mancata consegna delle mandibole per la valutazione della classe d'età (a partire dalla stagione venatoria 2011/2012);~~
- ~~— presentazione della mandibola già punzonata riconducibile alle stagioni precedenti.~~

~~E' prevista invece la sospensione per due anni della qualifica di cacciatore e/o coadiutore nel controllo del cinghiale, da parte della Provincia, in caso di uscita senza l'autorizzazione rilasciata dal Comprensorio alpino, A.T.C. o dall'Azienda faunistico-venatoria.~~

9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ABBATTIMENTO

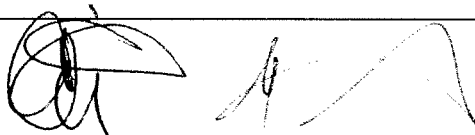
Il cacciatore che ha abbattuto il capo, sia dall'aspetto che in girata, deve provvedere immediatamente alla sua segnatura sul tesserino venatorio, oltre che sulla scheda di abbattimento (scheda bio-

8. GRADUATORIA DI MERITO

Al fine di incentivare la partecipazione alle attività di gestione faunistico-ambientale promosse dalla Provincia, dall'A.T.C., dai Comprensori alpini e dalle Aziende faunistico-venatorie, si ritiene opportuno che venga attribuito un punteggio di merito, valido ai fini della graduatoria annuale per l'accesso alla caccia del cinghiale, ad ogni singolo cacciatore titolato in base alla partecipazione delle diverse attività gestionali (partecipazione a censimenti, iniziative in campo faunistico e di miglioramento ambientale, partecipazione a corsi, ecc) e alle eventuali irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività in oggetto. I criteri per la determinazione della graduatoria per l'accesso alla caccia del cinghiale, sia nella forma dell'aspetto che in girata (cacciatori alle poste), vengono specificatamente stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini e AA.TT.C. e dalle Aziende faunistico-venatorie.

9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ABBATTIMENTO

Il cacciatore che ha abbattuto il capo, sia dall'aspetto che in girata, deve provvedere immediatamente alla sua segnatura sul tesserino venatorio, oltre che sulla scheda di abbattimento (scheda bio-



biometrica) contenente dei principali dati biometrici, predisposta dalla Provincia e consegnata allo stesso tramite il Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria.

La segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata da compilarsi da parte del conduttore responsabile al termine della giornata e che dovrà contenere i dati relativi all'attività svolta e ai risultati ottenuti. Anche nel caso della girata vanno raccolti i dati biometrici dei singoli capi abbattuti.

Subito dopo l'avvenuto abbattimento il cacciatore deve applicare al tendine di Achille dell'arto posteriore il contrassegno inamovibile in plastica preventivamente rilasciato dal presidente o referente del Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria, provvedendo alla rimozione delle tacche relative alla data di abbattimento.

La scheda biometrica, opportunamente compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata al presidente, o suo delegato, del Comprensorio o A.T.C. o al concessionario dell'Azienda entro 5 giorni dall'abbattimento; i parametri da rilevare sono quelli previsti al punto 6. delle presenti direttive.

E' auspicabile l'istituzione di un punto di raccolta e controllo dei capi in ciascun Comprensorio alpino (o almeno ogni 2-3 Compensori alpini a seconda delle loro dimensioni), A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria ove portare la carcassa per il rilevamento dei parametri biologici e morfometrici da parte di soggetti all'uopo abilitati, nonché per gli eventuali controlli sanitari.

10. PREPARAZIONE DELLA MANDIBOLA

L'intera mandibola inferiore, accuratamente pulita, va conservata per le annuali "valutazioni" e consegnati entro il 15 marzo al Comprensorio alpino, Ambito territoriale di caccia e Azienda faunistico-venatoria, che a loro volta provvederanno a consegnare gli stessi alla Servizio tutela faunistico ambientale entro il 1° aprile. Dopo la valutazione le mandibole verranno restituite agli interessati, tramite i relativi e sopraccitati soggetti gestori.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dalla stagione venatoria 2011/2012.

metrica) contenente dei principali dati biometrici, predisposta dalla Provincia e consegnata allo stesso tramite il Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria.

La segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata da compilarsi da parte del conduttore responsabile al termine della giornata e che dovrà contenere i dati relativi all'attività svolta e ai risultati ottenuti. Anche nel caso della girata vanno raccolti i dati biometrici dei singoli capi abbattuti.

Subito dopo l'avvenuto abbattimento il cacciatore deve applicare al tendine di Achille dell'arto posteriore il contrassegno inamovibile in plastica preventivamente rilasciato dal presidente o referente del Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria, provvedendo alla rimozione delle tacche relative alla data di abbattimento.

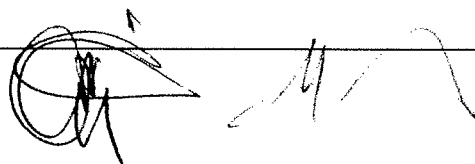
La scheda biometrica, opportunamente compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata al presidente, o suo delegato, del Comprensorio o A.T.C. o al concessionario dell'Azienda entro 5 giorni dall'abbattimento; i parametri da rilevare sono quelli previsti al punto 6. delle presenti direttive.

E' auspicabile l'istituzione di un punto di raccolta e controllo dei capi in ciascun Comprensorio alpino (o almeno ogni 2-3 Compensori alpini a seconda delle loro dimensioni), A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria ove portare la carcassa per il rilevamento dei parametri biologici e morfometrici da parte di soggetti all'uopo abilitati, nonché per gli eventuali controlli sanitari.

10. PREPARAZIONE DELLA MANDIBOLA

L'intera mandibola inferiore, accuratamente pulita, va conservata per le annuali "valutazioni" e consegnati entro il 15 marzo al Comprensorio alpino, Ambito territoriale di caccia e Azienda faunistico-venatoria, che a loro volta provvederanno a consegnare gli stessi alla Servizio tutela faunistico ambientale entro il 1° aprile. Dopo la valutazione le mandibole verranno restituite agli interessati, tramite i relativi e sopraccitati soggetti gestori.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dalla stagione venatoria 2011/2012.



11. RENDICONTAZIONE

Il presidente, o suo delegato, del Comprensorio alpino e A.T.C. e il concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria deve acquisire tutte le schede di rilevamento dei parametri biometrici predisposte dal cacciatore che ha abbattuto il capo o, nel caso della girata, dal conduttore responsabile, per la successiva rendicontazione alla Provincia da effettuarsi entro il 15 febbraio al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di prelievo assegnato.

Al fine di monitorare l'andamento del piano di prelievo del cinghiale, i soggetti gestori sono tenuti a comunicare alla Provincia il resoconto mensile degli abbattimenti. Tale comunicazione è da effettuarsi entro i 10 giorni successivi al termine di ogni mese.

12. RECUPERO DEI CAPI FERITI

Il recupero dei cinghiali feriti viene svolto dalla Polizia provinciale o da unità cinofile (conduttore e cane) abilitate o riconosciute dalla Provincia di Verona a seguito di specifico corso e superamento della relativa prova d'esame. Il riconoscimento dell'abilitazione rilasciata da altre Province viene effettuata dal Servizio tutela faunistico ambientale, a seguito della valutazione del programma e dell'accertamento della compatibilità con i programmi specificatamente indicati dall'I.S.P.R.A..

Dopo il tiro il cacciatore dovrà verificare, sul luogo in cui si trovava il capo, la presenza di possibili tracce che ne indichino il ferimento e provvedere alla marcatura del sito.

In caso di ferimento del capo il cacciatore dovrà provvedere immediatamente a sospendere l'attività e darne comunicazione tempestivamente alla Polizia provinciale o ad un conduttore abilitato, che si attiverà nella ricerca del capo ferito con i cani da traccia abilitati, anche all'interno delle zone vietate alla caccia.

Nel caso di animale palesemente ferito il cacciatore dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca e, nel caso che sia di difficile recupero, segnalare il fatto al responsabile del Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria e alla Polizia provinciale o conduttore abilitato al fine di proseguire nella ricerca sistematica con il cane da traccia debitamente abilitato.

Prima di iniziare il recupero sarà compilato un

11. RENDICONTAZIONE

Il presidente, o suo delegato, del Comprensorio alpino e A.T.C. e il concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria deve acquisire tutte le schede di rilevamento dei parametri biometrici predisposte dal cacciatore che ha abbattuto il capo o, nel caso della girata, dal conduttore responsabile, per la successiva rendicontazione alla Provincia da effettuarsi entro il 15 febbraio al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di prelievo assegnato.

Al fine di monitorare l'andamento del piano di prelievo del cinghiale, i soggetti gestori sono tenuti a comunicare alla Provincia il resoconto mensile degli abbattimenti. Tale comunicazione è da effettuarsi entro i 10 giorni successivi al termine di ogni mese.

12. RECUPERO DEI CAPI FERITI

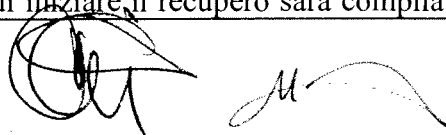
Il recupero dei cinghiali feriti viene svolto dalla Polizia provinciale o da unità cinofile (conduttore e cane) abilitate o riconosciute dalla Provincia di Verona a seguito di specifico corso e superamento della relativa prova d'esame. Il riconoscimento dell'abilitazione rilasciata da altre Province viene effettuata dal Servizio tutela faunistico ambientale, a seguito della valutazione del programma e dell'accertamento della compatibilità con i programmi specificatamente indicati dall'I.S.P.R.A..

Dopo il tiro il cacciatore dovrà verificare, sul luogo in cui si trovava il capo, la presenza di possibili tracce che ne indichino il ferimento e provvedere alla marcatura del sito.

In caso di ferimento del capo il cacciatore dovrà provvedere immediatamente a sospendere l'attività e darne comunicazione tempestivamente alla Polizia provinciale o ad un conduttore abilitato, che si attiverà nella ricerca del capo ferito con i cani da traccia abilitati, anche all'interno delle zone vietate alla caccia.

Nel caso di animale palesemente ferito il cacciatore dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca e, nel caso che sia di difficile recupero, segnalare il fatto al responsabile del Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria e alla Polizia provinciale o conduttore abilitato al fine di proseguire nella ricerca sistematica con il cane da traccia debitamente abilitato.

Prima di iniziare il recupero sarà compilato un ap-



apposito permesso, da imbucare nelle cassette predisposte dalla Riserva alpina, A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria.

Sul permesso saranno segnate: data, ora di inizio recupero, ora di fine recupero, località, nominativo del conduttore del cane, nomi dei cacciatori armati che partecipano al recupero oltre il cacciatore che ha ferito il capo (a discrezione dell'agente/ufficiale di Polizia provinciale o del conduttore abilitato, a seconda della complessità della zona dove si effettua il recupero).

Il recupero è autorizzato anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), nel caso in cui il ferimento sia avvenuto la sera prima del giorno di divieto, al fine di evitare inutili agonie all'animale ferito.

Nelle zone vietate alla caccia l'attività di recupero potrà essere svolta esclusivamente in presenza di almeno un agente/ufficiale della Polizia provinciale.

L'attività venatoria del cacciatore che ha ferito l'ungulato non potrà proseguire fino a quando non venga dichiarata chiusa l'attività di recupero.

13. TRATTAMENTO DELLE CARCASSE

Il trattamento delle carcasse di cinghiale deve obbedire alle disposizioni di cui alla DGR n. 2305 del 28 luglio 2009, che recepisce gli obblighi comunitari in materia di sanità animale ed igiene alimentare.

I capi prelevati nell'ambito dell'attività venatoria appartengono a chi li ha cacciati, che può disporne come segue:

- 1) autoconsumo, senza l'obbligo di conferimento ad un centro di lavorazione;
- 2) cessione (di un solo capo/cacciatore/anno) a terzi, senza obbligo di passaggio per un centro di lavorazione autorizzato (ma obbligatorio il controllo trichinoscopico da parte di un veterinario abilitato. La carcassa deve essere trasferita presso un macello per la verifica sanitaria);
- 3) cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo controllo in un centro di lavorazione autorizzato.

Eventuali ed ulteriori disposizioni in ordine al trattamento delle carcasse, con particolare riferimento agli accertamenti sanitari previsti, potranno essere disposti dagli Organi competenti.

Tutto lo scarto di lavorazione delle carcasse dei

posito permesso, da imbucare nelle cassette predisposte dalla Riserva alpina, A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria.

Sul permesso saranno segnate: data, ora di inizio recupero, ora di fine recupero, località, nominativo del conduttore del cane, nomi dei cacciatori armati che partecipano al recupero oltre il cacciatore che ha ferito il capo (a discrezione dell'agente/ufficiale di Polizia provinciale o del conduttore abilitato, a seconda della complessità della zona dove si effettua il recupero).

Il recupero è autorizzato anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), nel caso in cui il ferimento sia avvenuto la sera prima del giorno di divieto, al fine di evitare inutili agonie all'animale ferito.

Nelle zone vietate alla caccia l'attività di recupero potrà essere svolta esclusivamente in presenza di almeno un agente/ufficiale della Polizia provinciale.

L'attività venatoria del cacciatore che ha ferito l'ungulato non potrà proseguire fino a quando non venga dichiarata chiusa l'attività di recupero.

13. TRATTAMENTO DELLE CARCASSE

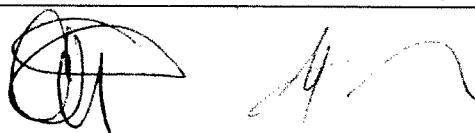
Il trattamento delle carcasse di cinghiale deve obbedire alle disposizioni di cui alla DGR n. 2305 del 28 luglio 2009, che recepisce gli obblighi comunitari in materia di sanità animale ed igiene alimentare.

I capi prelevati nell'ambito dell'attività venatoria appartengono a chi li ha cacciati, che può disporne come segue:

- 1) autoconsumo, senza l'obbligo di conferimento ad un centro di lavorazione;
- 2) cessione (di un solo capo/cacciatore/anno) a terzi, senza obbligo di passaggio per un centro di lavorazione autorizzato (ma obbligatorio il controllo trichinoscopico da parte di un veterinario abilitato. La carcassa deve essere trasferita presso un macello per la verifica sanitaria);
- 3) cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo controllo in un centro di lavorazione autorizzato.

Eventuali ed ulteriori disposizioni in ordine al trattamento delle carcasse, con particolare riferimento agli accertamenti sanitari previsti, potranno essere disposti dagli Organi competenti.

Tutto lo scarto di lavorazione delle carcasse dei



cinghiali deve essere smaltito come sottoprodotto di categoria 3 nei modi previsti dalla specifica normativa di settore.

cinghiali deve essere smaltito come sottoprodotto di categoria 3 nei modi previsti dalla specifica normativa di settore.

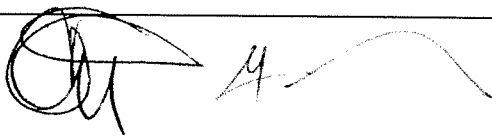
14. ESCLUSIONE DALLA CACCIA DEL CINGHIALE

Oltre alla sanzioni previste dalla normativa statale e regionale è prevista la sospensione dell'abilitazione di cacciatore e coadiutore di cinghiale (mediante provvedimento del Servizio tutela faunistico ambientale) rilasciata o riconosciuta dalla Provincia per la stagione venatoria in corso e per quella successiva per le seguenti infrazioni:

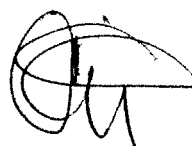
- a) l'effettuazione dell'uscita senza aver ottenuto il consenso dell'A.T.C., Comprensorio alpino e Azienda faunistico-venatoria nei modi di cui al punto 7. delle presenti direttive;
- b) l'abbattimento di altre specie di ungulati durante le operazioni di caccia del cinghiale, fatto salvo che durante il prelievo di selezione all'uopo autorizzato;
- c) la mancata compilazione e imbucatura non giustificata e reiterata per due volte, nell'arco della stessa stagione venatoria, dei tagliandi per l'uscita da altana;
- d) la mancata compilazione e consegna non giustificata e reiterata per due volte, nell'arco della stessa stagione venatoria, delle schede biometriche;
- e) la mancata applicazione del contrassegno al capo abbattuto;
- f) la mancata e reiterata violazione per due volte, nell'arco della stessa stagione venatoria, delle prescrizioni sia in materia di sicurezza che relative ai mezzi e modi di svolgimento del prelievo all'aspetto e con la girata.

La mancata consegna delle mandibole per la valutazione della classe d'età (a partire dalla stagione venatoria 2012/2013) comporterà invece l'esclusione dall'assegnazione dei capi per il prelievo da altana e dallo svolgimento delle uscite in girata (a carico del conduttore e/o capocaccia) per un periodo di 30 giorni (fino al 30 novembre).

Il conduttore/capocaccia può chiedere all'A.T.C., Comprensorio alpino o concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria l'esclusione



	temporanea o permanente dalla squadra da parte del cacciatore che non si attenga alle disposizioni dallo stesso impartite. Dopo tre penalità cumulate si procederà alla revoca della qualifica di cacciatore e coadiutore di cinghiale con apposito provvedimento del Servizio tutela faunistico ambientale.
--	--



che si compone di n. 3 pagine
Il Presidente

Il Segretario generale

Direttive operative per lo svolgimento del prelievo del cinghiale da altana e in girata

Testo vigente

Testo modificato

Vengono fornite le seguenti direttive operative in ordine al prelievo venatorio del cinghiale all'aspetto da altana e con la tecnica della girata, ad integrazione di quanto previsto nell'allegato A) della presente deliberazione.

Armi e munizioni

Nel sistema della caccia all'aspetto da altana devono essere utilizzate armi a canna rigata di calibro ~~non inferiore a 6,5 mm (consigliabili calibri da 7 a 9 mm)~~ con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm, quali:

- a) carabine a ripetizione ordinaria ad otturatore girevole ~~e scorrevole~~;
- b) carabine basculanti ad una sola canna;
- c) carabine a leva o semiautomatiche;
- d) carabine basculanti a due canne (Billing);
- e) carabine basculanti a tre canne (Drilling);
- f) carabine basculanti a due canne rigate (express).

Le armi utilizzate durante il prelievo all'aspetto da altana devono essere munite di cannocchiale di mira.

Nel sistema della caccia con girata potranno essere utilizzati anche fucili con canna ad anima liscia, caricati a palla singola, di calibro 12 o 20 con massimo tre colpi negli AA.TT.C (incluse le Aziende faunistico-venatorie) e massimo di due colpi nei Comprensori alpini.

~~Dovranno essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata con le caratteristiche di cui sopra.~~
Durante le operazioni è vietato detenere e/o uti-

Vengono fornite le seguenti direttive operative in ordine al prelievo venatorio del cinghiale all'aspetto da altana e con la tecnica della girata, ad integrazione di quanto previsto nell'allegato A) della presente deliberazione.

Armi e munizioni

Nel sistema della caccia all'aspetto da altana devono essere utilizzate armi a canna rigata di calibro **uguale o maggiore di 5,6 mm** (consigliabili calibri da 7 a 9 mm **in considerazione della mole posseduta dal cinghiale**), **nonché fucili e carabine ad anima rigata delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali, che utilizzano cartucce di calibro maggiore di 5,6 mm (consigliabili calibri da 7 a 9 mm), anche se il bossolo a vuoto è di** altezza inferiore a 40 mm, quali:

- a) carabine a ripetizione ordinaria ad otturatore girevole;
- b) carabine basculanti ad una sola canna;
- c) carabine a leva o semiautomatiche;
- d) carabine basculanti a due canne (Billing);
- e) carabine basculanti a tre canne (Drilling);
- f) carabine basculanti a due canne rigate (express).

Le armi utilizzate durante il prelievo all'aspetto da altana devono essere munite di cannocchiale di mira. **Nel sistema della caccia con girata le armi a canna rigata dovranno rispondere esclusivamente alle caratteristiche di cui sopra e potranno essere sprovviste di cannocchiale.**

Nel sistema della caccia con girata potranno **altresì** essere utilizzati anche fucili con canna ad anima liscia, caricati a palla singola, di calibro 12 o 20 con massimo tre colpi negli AA.TT.C (incluse le Aziende faunistico-venatorie) e massimo di due colpi nei Comprensori alpini.

Durante le operazioni è vietato detenere e/o utiliz-

lizzare munizioni spezzate (a pallini).

Prelievo dall'aspetto da altana

Le procedure per il ~~rilascio dell'autorizzazione all'uscita~~ e quelle successive all'abbattimento del capo assegnato sono stabilite nell'allegato A) alla presente deliberazione.

~~Le autorizzazioni~~ per il prelievo dei capi di cinghiale, da effettuarsi con la tecnica dell'aspetto (da altana), sono rilasciate dai presidenti dei Comprensori alpini, dai presidenti degli Ambiti territoriali di caccia e dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie, secondo principi di democrazia interna, rotazione e premio per i meritevoli, nell'ambito di meccanismi trasparenti, quali quello del sorteggio pubblico, così come stabilite nell'allegato A).

Il prelievo all'aspetto viene realizzato da punti prestabiliti di osservazione e di tiro variamente provvisti di dotazioni in grado di nascondere la presenza del cacciatore ai cinghiali che escono dal bosco per transitare in luoghi di passaggio abituali o per frequentare zone di pastura opportunamente costituite. In merito saranno privilegiate le altane autoportanti più o meno schermate.

Dovrà essere inoltrato alla Polizia provinciale dai Comprensori alpini, AA.TT.C. e Aziende faunistico-venatorie alla Polizia l'elenco delle altane utilizzabili, nelle aree di rispettiva competenza riportando comune/località ove risultano posizionate, allegando:

- cartografia dell'area con indicazione del punto esatto;
- fotografie del sito, dalle quali sia visibile la numerazione (per maggior facilità di individuazione, occorre venga assegnato un numero progressivo per ogni singolo palchetto);
- copia del nulla osta del proprietario del fondo.

Le altane devono essere posizionate nel rispetto della normativa in materia di caccia (esemplificativamente e senza esaustività: distanza dalle strade, abitazioni, capannoni o luoghi di lavoro ecc.). Le altane dovranno ~~installate ad una distanza~~, tra loro, di almeno 700 metri (in linea d'aria).

zare munizioni spezzate (a pallini).

Prelievo dall'aspetto da altana

Le procedure per **lo svolgimento dell'uscita da altana** e quelle successive all'abbattimento del capo assegnato sono stabilite nell'allegato A) alla presente deliberazione.

I permessi per il prelievo dei capi di cinghiale, da effettuarsi con la tecnica dell'aspetto (da altana), sono rilasciati dai presidenti dei Comprensori alpini, dai presidenti degli Ambiti territoriali di caccia e dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie, secondo principi di democrazia interna, rotazione e premio per i meritevoli, nell'ambito di meccanismi trasparenti, quali quello **ad esempio** del sorteggio pubblico, così come stabilite nell'allegato A).

Il prelievo all'aspetto viene realizzato da punti prestabiliti di osservazione e di tiro variamente provvisti di dotazioni in grado di nascondere la presenza del cacciatore ai cinghiali che escono dal bosco per transitare in luoghi di passaggio abituali o per frequentare zone di pastura opportunamente costituite. In merito saranno privilegiate le altane autoportanti più o meno schermate.

Dovrà essere inoltrato alla Polizia provinciale dai Comprensori alpini, AA.TT.C. e Aziende faunistico-venatorie alla Polizia l'elenco delle altane utilizzabili, nelle aree di rispettiva competenza riportando comune/località ove risultano posizionate, allegando:

- cartografia dell'area con indicazione del punto esatto;
- fotografie del sito, dalle quali sia visibile la numerazione (per maggior facilità di individuazione, occorre venga assegnato un numero progressivo per ogni singolo palchetto);
- copia del nulla osta del proprietario del fondo.

Le altane devono essere posizionate nel rispetto della normativa in materia di caccia (esemplificativamente e senza esaustività: distanza dalle strade, abitazioni, capannoni o luoghi di lavoro ecc.) **e a una distanza non inferiore a 100 ma dal confine degli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto) e di quelli privati.** Le altane **utilizzate contemporaneamente durante il prelievo venatorio** dovranno essere **distanziate** tra loro di almeno **500 metri** in linea d'aria; **tale limitazione non si applica in caso di presenza di barriere fisiche (colline, promonto-**



Durante le operazioni di prelievo da altana, sulle vie di accesso, nel raggio di c.a 150 metri dalla stessa, dovranno essere posizionate, a cura dell'operatore, tabelle indicanti *"operazioni di prelievo di cinghiale in corso con arma da fuoco"*.

Per motivi legati alla sicurezza, le altane devono essere sopraelevate rispetto al piano di campagna per consentire al colpo di impattare nel terreno (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno).

Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e valutabile), tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m.

Il cacciatore avrà cura di accertarsi che l'effettiva possibilità di tiro entro 150 m in condizione di luce consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo-arbustiva); nonché il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla caccia in ordine alle distanze da vie di comunicazione, immobili ecc.

Nel prelievo all'aspetto potranno essere utilizzate pasture esclusivamente a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, etc....): è invece vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi.

Il prelievo all'aspetto da altana è consentito dai soggetti previsti al punto dell'allegato A) alla presente deliberazione.

Durante il prelievo all'aspetto i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di "operazioni di manovalanza", con divieto di assicurare in modo concomitante più funzioni presso diverse altane.

Prelievo con il metodo della girata

~~Le autorizzazioni per il prelievo dei capi di cinghiale, da effettuarsi con la tecnica della girata,~~

ri, terrapieni, ecc....) non superabili da un eventuale proiettile sparato da ciascuna delle due postazioni.

Durante le operazioni di prelievo da altana, sulle vie di accesso, nel raggio di c.a 150 metri dalla stessa, dovranno essere posizionate, a cura dell'operatore, tabelle indicanti *"operazioni di prelievo di cinghiale in corso con arma da fuoco"*.

Per motivi legati alla sicurezza, le altane devono essere sopraelevate rispetto al piano di campagna per consentire al colpo di impattare nel terreno (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno).

Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e valutabile), tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m.

Il cacciatore avrà cura di accertarsi che l'effettiva possibilità di tiro entro 150 m in condizione di luce consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo-arbustiva); nonché il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla caccia in ordine alle distanze da vie di comunicazione, immobili ecc.

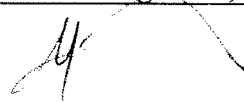
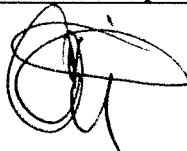
Nel prelievo all'aspetto potranno essere utilizzate pasture esclusivamente a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, etc....): è invece vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi. **E' vietato realizzare governi e punti di foraggiamento all'interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, al fine di evitare che i cinghiali possano causare danni alle stesse, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.**

Il prelievo all'aspetto da altana è consentito dai soggetti previsti al punto dell'allegato A) alla presente deliberazione.

Durante il prelievo all'aspetto i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di "operazioni di manovalanza", con divieto di assicurare in modo concomitante più funzioni presso diverse altane.

Prelievo con il metodo della girata

I soggetti deputati al prelievo con la girata sono individuati al punto 2. dell'allegato A) del pre-



~~sono rilasciate dai presidenti dei Comprensori alpini, dai presidenti degli Ambiti territoriali di caccia (o loro delegati) e dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie al conduttore, che assume la qualifica di capo caccia, sulla base del modello di uscita predisposto dalla Provincia, e secondo i principi di democrazia interna di cui sopra.~~

Il responsabile delle operazioni svolte con la tecnica della girata è il conduttore, che deve essere in possesso di ~~medesima~~ **abilitazione**.

Il conduttore deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

~~Le autorizzazioni rilasciate per il prelievo con la girata dovranno essere trasmesse, a cura dei medesimi presidenti (concessionari di istituti privati), al Comando del Corpo di Polizia provinciale (anche via fax) con un congruo anticipo (almeno 3 giorni) rispetto alla data della prima uscita.~~

~~L'autorizzazione da parte del Comprensorio, Ambito o Azienda e la cura delle prescrizioni non assolve funzioni autorizzatorie ulteriori, che rimangono di competenza dei cacciatori, in rapporto a regime proprietario, gestorio e situazione ambientale.~~

Il metodo della girata sarà applicato ~~in genere solo~~ laddove l'irregolarità del territorio o la vegetazione particolarmente densa impediscano o limitino l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto. Le parcelle interessate da una girata devono avere superficie non superiore a 15 ettari. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro 3.000 metri in linea d'aria dalla zona di girata.

La girata deve essere attuata con un unico cane (è fatto divieto di utilizzo di altri cani per qualsiasi ruolo nella girata, nemmeno quale ausiliario ~~e sostituto~~), portato da un conduttore abilitato, ad un guinzaglio detto "lunga" di 8-10 m di lunghezza, nonché con un numero limitato di poste (da 4-5 ad un massimo di 10), collocate pres-

sente provvedimento.

Le modalità in ordine all'organizzazione delle girate e al relativo consenso al loro svolgimento sono stabilite al punto 7. dell'allegato A) alle presenti direttive.

Il responsabile delle operazioni svolte con la tecnica della girata è il conduttore, che deve essere in possesso **delle specifiche abilitazioni previste al punto 2 dell'allegato A) del presente provvedimento.**

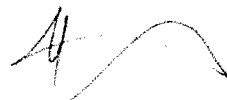
Il conduttore deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Il programma degli interventi con la girata dovrà essere trasmesso, a cura dei medesimi presidenti (concessionari di istituti privati), al Comando del Corpo di Polizia provinciale (direttamente a mano, a mezzo fax o posta certificata) con un congruo anticipo (almeno 3 giorni) rispetto alla data della prima uscita.

Rimangono di competenza dei cacciatori tutte le funzioni autorizzatorie in rapporto a regime proprietario, gestorio e situazione ambientale.

Il metodo della girata **viene applicato preferibilmente nelle aree boscate frammezzate e poco estese, nei boschi di maggiore ampiezza ma con scarsa diffusione di sottobosco** e laddove l'irregolarità del territorio e la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto **da altana**. Le parcelle interessate da una girata devono avere superficie non superiore a 15 ettari. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro **1.500** metri in linea d'aria dalla zona di girata: **tale distanza può essere ridotta in caso di presenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc..) non superabili da un eventuale proiettile sparato dall'operatore alle poste.**

La girata deve essere attuata con un unico cane (è fatto divieto di utilizzo di altri cani per qualsiasi ruolo nella girata, nemmeno quale ausiliario), portato da un conduttore abilitato, ad un guinzaglio detto "lunga" di 8-10 m di lunghezza, nonché con un numero limitato di poste (da 4-5 ad un massimo di **12**), collocate presso i punti di passaggio degli



so i punti di passaggio degli animali.

~~A causa delle particolari caratteristiche orografiche e vegetazionali del territorio provinciale potrà essere autorizzato, limitatamente a determinate aree stabilite dalla Provincia in accordo con gli Organismi di gestione, un maggior numero di operatori alle poste (max 12).~~

Il cane limiere viene scelto preferibilmente tra le razze Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (segugio bavarese), e che risulti in possesso della abilitazione in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cino-
filia Italiana (E.N.C.I.) e comunque nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato A) ~~alla presente.~~

1. Qualora, durante la girata, vi sia qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo di segnalarglielo).

I cacciatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito al punto 2. dell'allegato A) al presente provvedimento, nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal capocaccia, circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.

~~Per il prelievo in girata è consentito il fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricato con munizioni non blindate, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.~~

Il fucile, in possesso delle caratteristiche di cui sopra, potrà essere utilizzato anche dal conduttore ~~(e conduttori)~~ del cane limiere, ~~ma~~ solo in situazioni che lo giustificano dal punto di vista della ~~tecnica di caccia e della sicurezza proprie degli addetti alle poste e di terzi.~~

animali.

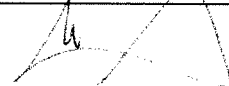
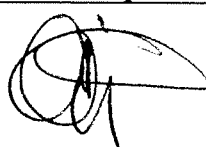
Il cane limiere viene scelto preferibilmente tra le razze Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (segugio bavarese), **Tiroler Bracke (segugio tirolese) e il Golden Retriever** e che risulti in possesso della abilitazione in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cino-
filia Italiana (E.N.C.I.), **secondo le modalità stabilite dalla determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 1582/11 del 15 aprile 2011,** e comunque nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato A) delle presenti direttive.

Nello svolgimento della girata il conduttore del cane limiere e/o il cd. capocaccia deve avere cura che il cane operi all'interno della zona consentita senza sconfinare negli istituti venatori pubblici o privati, con particolare riferimento a quelli di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto): gli operatori alle poste dovranno pertanto essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 m da tali confini.

Qualora, durante la girata, vi sia qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo di segnalarglielo).

I cacciatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito al punto 2. dell'allegato A) al presente provvedimento, nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal capocaccia, circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.

Il fucile, in possesso delle caratteristiche di cui sopra, potrà essere utilizzato anche dal conduttore del cane limiere, **nel caso in cui non sia affiancato da un cacciatore munito di fucile (l'accompagnamento di un cacciatore munito di fucile è previsto solo qualora il conduttore non risulti iscritto**



~~I conduttori dovranno altresì essere in possesso di un coltello da utilizzare per apportare, tra l'atlante e l'epistroteo, il colpo destinato ad ottenere la morte istantanea dell'animale ferito.~~

In caso di eviscerazione dell'animale abbattuto, le interiora dovranno essere recuperate, deposte in idoneo sacchetto contenitore e smaltite presso i macelli individuati, con le restanti parti della carcassa non utilizzate.

Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:

- b) individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- c) verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona di intervento;
- d) dislocazione degli operatori alle poste;
- e) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- f) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza per continuare la battuta.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati di interventi il conduttore responsabile della girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, AA.TT.C. e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

Ulteriori norme di sicurezza

Fa carico agli operatori ammessi al prelievo del cinghiale il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare, per qualunque motivo, in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate.

La responsabilità civile e penale risulta in capo ad ogni singolo cacciatore che svolgerà l'attività di prelievo in argomento, per qualunque danno

quale socio o ospite all'istituto pubblico o privato in questione) e solo in situazioni che lo giustifichino dal punto di vista della **sicurezza individuale**.

In caso di eviscerazione dell'animale abbattuto, le interiora dovranno essere recuperate, deposte in idoneo sacchetto contenitore e smaltite presso i macelli individuati, con le restanti parti della carcassa non utilizzate.

Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:

- a) individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- b) verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona di intervento;
- c) dislocazione degli operatori alle poste;
- d) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- e) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza per continuare la battuta.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati di interventi il conduttore responsabile della girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, AA.TT.C. e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

Ulteriori norme di sicurezza

Fa carico agli operatori ammessi al prelievo del cinghiale il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare, per qualunque motivo, in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate.

Il conduttore/capocaccia organizza e dirige la squadra; assume la responsabilità della corretta esecuzione della girata, con particolare riguardo alla sicurezza operativa della stessa. In caso di assenza del conduttore la responsabilità organizzativa, nonché tutte le incombenze previste dalle presenti direttive, compete al viceconduttore o al capocaccia, fermo restando l'obbligo della presenza di un conduttore abilitato durante la girata.

La responsabilità civile e penale risulta in capo ad ogni singolo cacciatore che svolgerà l'attività di prelievo in argomento, per qualunque danno pro-



provocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subiti, durante l'attività venatoria.

Durante le operazioni per la girata, tutti gli operatori (sia quelli alle poste che il conduttore del cane) hanno l'obbligo tassativo di indossare sopra gli altri capi di abbigliamento e comunque in modo visibile, una giacca, giubbotto, *gilet* di colore arancione, nonché indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione. Tali indumenti devono essere indossati a partire dall'inizio dell'azione di controllo sino al momento di ritrovo finale dei partecipanti.

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dal responsabile dell'intervento e a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Dovranno, in particolare, essere adottati i seguenti comportamenti:

1. ~~la carabina~~ deve essere portata rigorosamente scarica e caricata solo nel sito prescelto per l'appuntamento: al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura;
2. gli operatori alle poste devono colpire l'animale solo se sopraggiunge di fronte, nella V assegnata al conduttore (ove il vertice è il cacciatore e gli estremi i punti indicati dal conduttore): ~~stante il carattere ancora sperimentale~~, per ragioni di sicurezza, se il cinghiale supera le poste è assolutamente vietato girarsi per sparare da dietro, o comunque in qualsiasi diversa direzione;
3. è ammesso l'uso dell'ottica e del puntamento c.d. a punto rosso. Sono vietati i visori notturni installati sulle armi;
4. il tiro deve essere eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - l'animale selezionato è completamente visibile e chiaramente distinguibile;
 - nell'eventualità che l'animale non venga colpito, il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.

E' vietato tirare:

- in direzione di strade, sentieri, case, crinali, specchi d'acqua, ~~pareti rocciose~~;
- in situazioni atmosferiche, quali nebbia e ~~neve~~, o pioggia fitta, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da

vocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subiti, durante l'attività venatoria.

Durante le operazioni per la girata, tutti gli operatori (sia quelli alle poste che il conduttore del cane) hanno l'obbligo tassativo di indossare sopra gli altri capi di abbigliamento e comunque in modo visibile, una giacca, giubbotto, *gilet* di colore arancione, nonché indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione. Tali indumenti devono essere indossati a partire dall'inizio dell'azione di controllo sino al momento di ritrovo finale dei partecipanti.

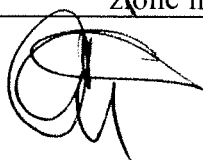
Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dal responsabile dell'intervento e a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Dovranno, in particolare, essere adottati i seguenti comportamenti:

1. **l'arma** deve essere portata rigorosamente scarica e caricata solo nel sito prescelto per **il prelievo (sia d'altana che con la girata)**: al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura;
2. gli operatori alle poste devono colpire l'animale solo se sopraggiunge di fronte, nella V assegnata al conduttore (ove il vertice è il cacciatore e gli estremi i punti indicati dal conduttore): per ragioni di sicurezza, se il cinghiale supera le poste è assolutamente vietato girarsi per sparare da dietro, o comunque in qualsiasi diversa direzione;
3. è ammesso l'uso dell'ottica e del puntamento c.d. a punto rosso. Sono vietati i visori notturni installati sulle armi;
4. il tiro deve essere eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - l'animale selezionato è completamente visibile e chiaramente distinguibile;
 - nell'eventualità che l'animale non venga colpito, il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.

E' vietato tirare:

- in direzione di strade, sentieri, case, crinali, specchi d'acqua;
- in situazioni atmosferiche, quali nebbia o pioggia fitta, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le



pregiudicare le condizioni di sicurezza; • in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica; • verso il bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altre persone, che possano venire colpite in caso di colpo a vuoto, sempre garantendo la traiettoria verso il basso, da assicurare anche tramite il posizionamento delle poste. Nel caso in cui l'animale venga abbattuto o ferito, i cacciatori dovranno informare immediatamente il capocaccia e non dovranno per alcun motivo abbandonare le poste fino a quando il capocaccia stesso impartirà gli ordini conseguenti. Il capocaccia e/o il conduttore deve essere in costante contatto con i cacciatori alle poste al fine di consentire la sospensione della girata in caso di necessità. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo, il cacciatore deve scaricare l'arma nel sito di intervento, spostandosi dallo stesso rigorosamente con l'arma scarica.	condizioni di sicurezza; • in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica; • verso il bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altre persone, che possano venire colpite in caso di colpo a vuoto, sempre garantendo la traiettoria verso il basso, da assicurare anche tramite il posizionamento delle poste. Nel caso in cui l'animale venga abbattuto o ferito, i cacciatori dovranno informare immediatamente il conduttore/capocaccia e non dovranno per alcun motivo abbandonare le poste fino a quando il capocaccia stesso impartirà gli ordini conseguenti. Il capocaccia e/o il conduttore deve essere in costante contatto con i cacciatori alle poste al fine di consentire la sospensione della girata in caso di necessità. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo, il cacciatore deve scaricare l'arma nel sito di intervento, spostandosi dallo stesso rigorosamente con l'arma scarica.
---	---

